



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia


GIUNTA REGIONALE

Delibera n° **1959**

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2001.

OGGETTO

DPR 203/1988 SOCIETA' CAFFARO SPA . AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI TORVISCOSA (UD).



- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. sig. Paolo CIANI | - Vice Presidente |
| 2. dott. Aldo ARIIS | - Assessore effettivo |
| 3. sig. Sergio DRESSI | - Assessore effettivo |
| 4. dott. Giorgio POZZO | - Assessore effettivo |
| 5. avv. Valter SANTAROSSA | - Assessore effettivo |
| 6. dott. Renzo TONDO | - Assessore effettivo |
| 7. sig. Giorgio VENIER ROMANO | - Assessore effettivo |
| 8. sig. Maurizio SALVADOR | - Assessore supplente |
| 9. avv. Franco FRANZUTTI | - Assessore supplente |
- dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generale

PRESENTI	ASSENTI
PRESENTE	
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
PRES.VOT.	
	ASSENTE

In ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:



AMB./ -3719 UD/INAT/528/10

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la domanda dd. 13/07/2000, presentata dalla Società CAFFARO S.P.A. con sede in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14, ai sensi dell'art. 15 del citato D.P.R. 203/88, tendente all'ottenimento della preventiva autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto chimico sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1;

RILEVATO che la modifica sostanziale consiste nell'inserimento, all'interno dell'impianto chimico, di un nuovo impianto per la produzione di cloruro di iodio;

VISTA la nota dd. 23/05/2001, con la quale la predetta Società ha comunicato che il nuovo impianto di cui sopra, è completamente separato da quelli già esistenti e che, quindi, la succitata istanza dd. 13/07/2000, deve intendersi presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 106 dd. 05/09/2000, con la quale, il Comune di TORVISCOSA ha espresso parere favorevole ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la nota dd. 24/05/2001 del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'Ambiente, con la quale, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può quindi consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

RITENUTO di recepire nel presente provvedimento i valori proposti dalla Società nella relazione tecnica allegata alla domanda, in quanto tali limiti di emissione non sono in contrasto con la normativa vigente;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

VISTO lo Statuto di autonomia;

VISTO l'art. 6, comma 5, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, che i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuino ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato;

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. E' autorizzata la realizzazione dell'impianto per la produzione di cloruro di iodio, da installarsi in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Societa' CAFFARO S.P.A. con sede legale in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Societa' medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

punto di emissione E73.01 (impianto produzione cloruro di iodio)

Cloro espresso come Cl ₂ D.M. 12/07/1990, Tabella C, Classe II	5mg/Nmc
Acido cloridrico D.M. 12/07/1990, Tabella C, Classe III	30mg/Nmc
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo D.M. 12/07/1990, Tabella C, Classe V	500mg/Nmc
Iodio espresso come I ₂	20mg/Nmc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (raggiungibili in condizioni di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi;
- al camino dovranno essere predisposti sensori in grado di rilevare in tempo reale le concentrazioni dei parametri cloro e acido cloridrico. In caso di superamento dei limiti previsti dovrà essere azionato un sistema di allarme in modo da allertare il personale preposto al controllo e alla sicurezza;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

3. La Societa', almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire



l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchè il rispetto dei valori limite.

4. La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

6. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 3, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

7. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè all'evoluzione della situazione ambientale.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

A1-D2

IL SEGRETARIO
F.to Bellarosa

IL VICEPRESIDENTE
F.to Ciani

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE - Servizio affari della Giunta
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CHE SI RILASCIA A
TRIESTE, ADDI 15 GIU. 2001



OCCUPA N. *quattro* PAGINE.

IL SEGRETARIO

F.to Bellarosa

[Handwritten signature]